

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 29-2023/CTS

GLI ADEGUAMENTI STATUTARI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI NELLA RIFORMA DELLO SPORT

di Nicola Riccardelli

(Approvato in via telematica il 01 novembre 2023 dalla Commissione Terzo Settore)

Abstract

Lo studio affronta il tema del contenuto e delle modalità degli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport. In particolare, si esaminano la nozione e il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti sportivi dilettantistici, in particolare con riferimento all'adeguamento degli statuti delle SSD che beneficiano delle agevolazioni di natura fiscale. Si analizzano, infine, le conseguenze per l'inosservanza del termine di adeguamento degli statuti, concludendosi nel senso che il mancato adeguamento degli statuti entro il termine del 31 dicembre 2023 non giustifica la cancellazione d'ufficio dal registro degli enti inadempienti, potendosi ritenere ammissibile un "adeguamento tardivo".

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Nozione e contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti sportivi dilettantistici. 3. L'adeguamento degli statuti delle SSD che beneficiano delle agevolazioni di natura fiscale. 4. Le conseguenze per l'inosservanza del termine di adeguamento degli statuti. 5. Conclusioni.

1. Premessa.

La riforma degli enti sportivi dilettantistici¹, introdotta con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, modificata in parte dal c.d. *correttivo* (d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163), è stata recentemente ritoccata dal c.d. *correttivo bis*, il d. lgs. 29 agosto 2023, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023. Quest'ultimo provvedimento, entrato in vigore il 5 settembre 2023, impone a tutte le associazioni sportive dilettantistiche (d'ora in avanti anche ASD) e società sportive dilettantistiche (d'ora in avanti anche SSD) di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni contenute nei citati provvedimenti normativi. La difformità degli statuti di tali enti ai requisiti imposti dalla riforma dello sport, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti che omettano entro il termine del 31

¹ Sulla riforma degli enti sportivi dilettantistici si vedano G.L. NIGRO, *La riforma dello sport dopo il "decreto correttivo"*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 4/2022, p. 6 e ss.; P. GUIDA, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, in *Notariato*, 2022, p. 63; N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari e le attività delle ASD nella riforma dello sport*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 4/2022, p. 19 e ss.; R. GUGLIELMO, *Attività sportive dilettantistiche e forme giuridiche utilizzabili*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 3/2023, p. 31; N. RICCARDELLI, *Lo statuto delle Società sportive dilettantistiche*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 3/2023, p. 6 e ss.; A. FICI, *I vantaggi e le convenienze dell'utilizzo dell'impresa sociale da parte di ETS, enti sportivi dilettantistici, enti for profit e pubbliche amministrazioni*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 3/2023, p. 46 e ss.

dicembre 2023 di effettuare il predetto adeguamento, comporta la cancellazione d'ufficio dal medesimo registro (così ora l'art. 7, co. 1 – quater, d.lgs. 36/2021)².

La definitiva entrata in vigore della riforma degli enti sportivi dilettantistici genera, quindi, molteplici questioni relative alla *validità* e alla *conformità* alle nuove regole degli statuti degli enti preesistenti che, stando all'ultimo censimento, ammontano a circa 115.000³. Va ricordato che questi ultimi risultano costituiti maggiormente nella forma giuridica dell'associazione non riconosciuta, essendo le SSD poco più di qualche migliaio.

Come ogni riforma avente ad oggetto la disciplina di determinati enti associativi, anche quella dell'ordinamento sportivo è foriera di complicate questioni di diritto transitorio, originate soprattutto dall'incidenza delle nuove regole sulla vita degli enti preesistenti, i cui atti costitutivi e statuti risultano in normale corso di esecuzione in base alla disciplina previgente.

Il "passaggio" dalla *vecchia* alla *nuova normativa* non risulta espressamente disciplinato dal riformatore, visto che nei decreti legislativi di attuazione della riforma, quello relativo agli enti sportivi dilettantistici e professionistici (d.lgs. 36/2021) e quello riguardante il registro sportivo nazionale (d.lgs. 39/2021), compare solamente una norma, l'art. 12, d. lgs. 39/2021, che si occupa della c.d. "*trasmigrazione automatica*" degli enti sportivi dilettantistici: ossia il passaggio dal vecchio registro Coni al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Anche per queste ragioni, il tema degli adeguamenti statutari degli enti sportivi preesistenti all'entrata in vigore della riforma dello sport, connesso all'obiettivo della conservazione della qualifica di ente sportivo dilettantistico, assume enorme rilevanza per tutti gli enti preesistenti ed operanti nel nostro Paese.

2. Nozione e contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti sportivi dilettantistici.

Nella fase costitutiva di un ente, dal punto di vista documentale normalmente assumono rilevanza sia l'atto costitutivo sia lo statuto. In essi si rinvencono, unitariamente tra loro, gli elementi necessari sia per il perfezionamento del contratto che per l'individuazione delle regole di funzionamento dell'ente. Il riformatore dello sport, tanto nel d.lgs. 36/2021 quanto nel d.lgs. 39/2021 e nel relativo Regolamento di attuazione del Registro nazionale sportivo, non si è preoccupato di delineare il loro contenuto. Si può tuttavia notare che, da un punto di vista lessicale, essi vengono evocati dal legislatore alcune volte *congiuntamente* [artt. 7 (rubrica e testo) e 9 d.lgs. 36/2021, art. 6, co. 2, lett. a-bis 14, co. 2, d.lgs. 39/2021], mentre altre volte risulta richiamato *isolatamente l'atto costitutivo* (come fa l'art. 13, co. 3, d.lgs. 39/2021, per le società sportive professionistiche) altre volte ancora, e in modo significativo, viene in evidenza *solamente lo statuto* (art. 7, co. 1, e co. 1-quater, d.lgs. 36/2021; art. 6, co. 1 e co. 2, lett. c) d.lgs. 39/2021 e art. 5, lett. f) del Regolamento attuativo del registro nazionale sportivo).

² L'ultima parte del citato art. 7, co. 1- quater, d. lgs. 36/2021, stabilisce che <<le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023>>. Potrebbe sorgere il dubbio se, entro il termine indicato dal legislatore, debba avvenire solamente la deliberazione assembleare di adeguamento ovvero debba completarsi l'intero procedimento di modifica statutaria che, come noto, termina con l'iscrizione della deliberazione di modifica nel registro delle attività sportive dilettantistiche. Stante la non breve durata del procedimento di iscrizione (l'art. 6, d.lgs. 39/2021, concede 45 giorni di tempo al Dipartimento per lo sport per verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge) e l'espressione usata dalla legge, pare ragionevole optare per la prima delle soluzioni indicate.

³ L'ultimo dato ufficiale disponibile è quello relativo al Rapporto Coni 2019-2020, dal quale risulta che nel 2019 le ASD e SSD erano 120.635 e che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si sono ridotte nel 2020 a 115.469. A quanto consta, però, non si rinviene una statistica che individui esattamente il numero delle ASD con e senza personalità giuridica e il numero degli enti che hanno assunto le altre forme giuridiche consentite (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative).

Anche in mancanza di apposita statuizione, pare del tutto condivisibile la tradizionale distinzione secondo cui l'atto costitutivo comprende gli *elementi fondamentali* per l'individuazione dell'ente e quegli *altri elementi transeunti*, ma necessari e funzionali per la conclusione del contratto; mentre lo statuto raccoglie le *regole di funzionamento destinate a durare nel tempo*.

Va pure precisato che lo statuto **non è** necessariamente **un documento autonomo** o separato da altro (atto costitutivo o modificativo che sia)⁴. Esso può anche coincidere con un documento apposito denominato «*statuto*», ma la nozione di statuto, non è il documento in sé, bensì *l'insieme delle regole relative al funzionamento di un determinato ente, che sono contenute nell'atto costitutivo oppure in un documento separato ma necessariamente allegato ad esso*. Occorre precisare che per l'individuazione delle cd. “regole di funzionamento dell'ente” non può farsi riferimento solo a *quelle che disciplinano l'insieme degli aspetti dell'ente durante la sua vita*, perché potrebbe non esservi coincidenza tra *l'area delle regole che astrattamente disciplinano il funzionamento dell'ente* e quella delle regole statutarie (basti pensare al riguardo che anche la nomina degli amministratori o la determinazione del loro compenso, se avvengono nell'atto costitutivo, in linea teorica vengono a formare le regole di funzionamento, perché per qualche anno dette norme regoleranno il funzionamento dell'organo amministrativo, individuando i componenti dell'organo di amministrazione e i compensi che l'ente dovrà loro corrispondere).

Appare allora evidente che sarà necessario un differente canone interpretativo per la corretta individuazione della regola statutaria. In proposito il criterio qualificatore preferibile per distinguere tra elementi statutari dell'atto costitutivo ed altri privi di tale attributo «**è la natura precettiva della regola e la sua capacità, quantomeno potenziale, di restare in vigore per tutta la durata dell'ente**». In base al suddetto criterio risulta possibile distinguere le **disposizioni contingenti o transitorie** da quelle **precettive e durature** dell'atto costitutivo. Solo le seconde assumeranno la qualifica di regole statutarie.

Occorre ancora precisare che, nell'ambito della riforma dello sport lo statuto non è concepito come un documento «*eventuale*», ma risulta «*necessario*», visto che l'art. 6, d.lgs. 39/2021, nel disciplinare il procedimento di iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, impone di allegare alla domanda di iscrizione “l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica” e di indicare pure “*la data dello statuto vigente*”⁵ e che il Regolamento attuativo del registro all'art. 3, n. 4), nell'ambito delle attività di controllo in sede di

⁴ La dottrina da molto tempo indaga i rapporti tra atto costituivo e statuto sia da un punto di vista formale che sostanziale. Il tema è stato sviluppato soprattutto con riguardo alle società di capitali. In proposito si richiama la completa ricostruzione offerta da M. AVAGLIANO, *La costituzione della società- I patti parasociali- La società in forma corporativa – I Gruppi*, in *Formulario notarile commentato*, a cura di G. Petrelli, vol. IX, t. I, Milano, 2019, pp. 273 e ss., a cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti bibliografici.

⁵ Ad onor del vero la formulazione dell'art. 6, co. 2, lett. c) del d.lgs. 39/2021, con la quale si ricomprende nella documentazione da allegare alla domanda di iscrizione dell'ente sportivo dilettantistico nel registro, anche “*la data dello statuto vigente*” risulta inusuale e non trova precedenti nei sistemi di pubblicità degli enti associativi o fondazionali. Volendo rifarsi alla disciplina degli ETS, pare utile il richiamo all'art. 8, co.5, lett. b) del d.m. 106/2020, attuativo del RUNTS, laddove si richiede di allegare alla domanda di iscrizione “*lo statuto registrato presso l'Agenzia delle entrate*”. Per tale ragione potrebbe proporsi una interpretazione correttiva del citato art. 6 co. 2, lett. c) del d.lgs. 39/2021, nel senso di allegare alla domanda di iscrizione lo statuto dell'ente, che prenderà la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o modificativo dal quale scaturisce e che sarà regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Questa soluzione risulta del tutto coerente con le altre norme richiamate nel testo che si occupano dell'iscrizione dello statuto nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (cfr. artt. 3 e 5 del Regolamento di attuazione del registro). Tale interpretazione correttiva, già proposta in N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari e le attività delle ASD nella riforma dello sport*, cit., p. 21, è stata recepita dal c.d. correttivo bis (d.lgs. 120/2023) che, tra i documenti da allegare alla domanda di iscrizione, ha ora espressamente incluso, nella lettera *a-bis* dell'art. 6, del d.lgs. 39/2021, anche l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente.

iscrizione nel registro, include espressamente quella condotta sull'atto costitutivo e sullo *statuto*. Dai dati normativi richiamati, in definitiva, pare desumersi l'autonoma rilevanza dello statuto sociale per gli enti sportivi dilettantistici, stante pure la sua (obbligatoria) iscrizione nel registro sportivo.

Merita, infine, segnalazione la mancata riproduzione nell'ordinamento sportivo della norma, già presente nel sistema delle S.p.a. (art. 2328 ult. co, c.c.) e degli ETS (art. 21, co. 2, CTS), che risolve il contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, assegnando prevalenza a queste ultime⁶.

Si è soliti distinguere il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto in **facoltativo** ed **obbligatorio** (oppure *minimo*). Come facilmente intuibile, le prime *componenti* potrebbero pure mancare, visto che vengono utilizzate per integrare una determinata previsione normativa oppure per derogare alla disciplina legale di natura dispositiva. Il *contenuto obbligatorio* invece si compone di elementi necessari ai quali il riformatore dell'ordinamento sportivo ha fatto espresso riferimento. La presenza di tali elementi nell'atto costitutivo e nello statuto sociale rileva esclusivamente ai fini della *corretta acquisizione della qualifica di ente sportivo dilettantistico che, ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.lgs. 39/2021, avviene con l'iscrizione dell'ente* nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche⁷.

Va comunque precisato che una corretta stesura dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti sportivi dilettantistici, comprendente non solo gli elementi c.d. *necessari* ma anche quelli ritenuti *opportuni* o *facoltativi*, in definitiva presuppone il rispetto: a) delle *disposizioni dell'ordinamento sportivo*, contenute soprattutto nei decreti legislativi n. 36/2021 e 39/2021; b) delle *norme di diritto comune* riferite alla forma giuridica in concreto adottata; c) delle *disposizioni federali* valevoli per la specifica disciplina sportiva prescelta dall'ente sportivo dilettantistico e, in particolare, dello statuto dell'organismo affiliante[ossia: Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o Ente di promozione sportiva (EPS)]; d) delle *disposizioni tributarie* in materia se l'ente intende usufruire delle relative agevolazioni fiscali.

Nell'ambito dei requisiti necessari per l'acquisto della qualifica di ente sportivo dilettantistico, la norma di partenza è senz'altro l'art. 7, d.lgs. 36/2021, intitolato per l'appunto "Atto costitutivo e statuto", nel quale si rinviene l'elenco degli elementi necessari per la loro formazione. Detta norma esordisce con la specificazione che le <<società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto>>⁸, nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale⁹. Nello *statuto* devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 36/2021;

⁶ Laddove si dovesse ritenere che gli artt. 2328 ult. co., c.c., e 21, co.2, CTS, costituissero un principio di carattere generale valido per tutti i contratti associativi, a prescindere dalle finalità perseguite dai contraenti, si potrebbe immaginare l'applicazione analogica di tali regole anche per gli atti costitutivi delle ASD.

⁷ L'iscrizione dell'ente nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche risulta *costitutiva* ai fini dell'acquisizione della qualifica di ente sportivo dilettantistico.

⁸ Ovviamente con il rispetto della diversa forma imposta dall'ordinamento per la tipologia giuridica in concreto prescelta. Così, ad es., per le società di capitali e per le cooperative sportive dilettantistiche sarà necessaria quella pubblica.

⁹ In realtà l'indicazione della sede legale, stante la sua evidente natura precettiva, dato che essa, per esempio, individua la competenza per territorio nelle controversie in cui l'ente sia parte, il luogo presso il quale vanno notificati gli atti all'ente, è certamente regola statutaria e, per tale ragione, va pure inserita nello statuto sociale.

- e) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma per la quale si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Oltre al citato art. 7, d.lgs. 36/2021, occorre tenere in considerazione: l'art. 8, che definisce dal punto di vista del diritto civile (e non tributario) l'assenza dello scopo di lucro e introduce la c.d. *lucrattività attenuata*¹⁰ per le sole SSD; l'art. 9, che, con disposizione mutuata dal Codice del Terzo settore, consente lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali solo se espressamente previste dallo statuto; infine l'art. 11 che riformula la disposizione in materia incompatibilità nel diritto sportivo.

Da un primo confronto tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina (l'art. 90, co. 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289) e quelli imposti dalle nuove disposizioni del d.lgs. 36/2021, emerge la necessità di un "aggiornamento" dello statuto quanto meno per:

- 1) *l'oggetto sociale*. Occorre considerare che, in base all'art. 7, co. 1, lett. b), d.lgs. 36/2021, lo statuto deve espressamente prevedere un *"oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"*. Dal punto di vista redazionale si suggerisce di riprodurre nello statuto l'esatta formulazione legislativa (quella appena riportata in corsivo), per poi specificare, con ulteriori indicazioni di dettaglio, le diverse attività sportive rientranti comunque nella definizione (di carattere generale) fornita dalla legge¹¹;
- 2) *l'assenza di fini di lucro*, in conformità alla nuova accezione dell'art. 8 d.lgs. 36/2021. In proposito occorre distinguere tra associazioni e società di capitali. Per le prime è sufficiente l'espressa esclusione dello scopo lucrativo, così come imposto dai primi due commi dell'art. 8, d.lgs. 36/2021. Per le seconde, invece, la questione è più complessa in quanto la nuova disciplina, come accennato, consente ora alle SSD di distribuire utili, seppur in misura limitata, mentre la disciplina tributaria, non riformata, continua a vietare qualunque forma di remunerazione del capitale investito in tali società. In considerazione della complessità del tema se ne rinvia la trattazione al successivo paragrafo.
- 3) *la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali* diverse da quelle principali così come richiesto dall'art. 9 d.lgs. 36/2021 (laddove l'ente intenda esercitare dette attività);
- 4) *la ridefinizione della clausola sulla incompatibilità* degli amministratori, visto che l'art. 11, d.lgs. 36/2021 vieta ora agli amministratori di ricoprire *"qualsiasi carica"*¹² in altri enti

¹⁰ Ossia la possibilità, per le sole società di capitali, di distribuire utili secondo i limiti previsti nel medesimo art. 8, co. 3 e 4-bis.

¹¹ Va pure specificato che dovranno trattarsi di attività rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP o tra quelle delle quali il Dipartimento per lo Sport ha verificato la natura sportiva includendole in apposito elenco (art. 5, comma 1 Dlgs 39/2021).

¹² Occorre considerare che nel sistema previgente, l'art. 90 co. 18, lett. a), n. 4, limitava l'incompatibilità al "divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima

sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale¹³, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP¹⁴.

Il riformulato art. 14, co. 2, d.lgs. 39/2021, attribuisce al notaio rogante la legittimazione all'attivazione del procedimento pubblicitario nel RNASD per l'iscrizione degli atti costitutivi delle ASD che desiderano acquistare la personalità giuridica in deroga al procedimento stabilito dal d.p.r. 361/2000. Al di fuori di tali casi, va però considerato che l'art. 6, d.lgs. 39/2021, come modificato dal c.d. *decreto correttivo bis* (d.lgs. 120/2023), riconosce alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva affilianti, la *legittimazione esclusiva*¹⁵ per l'attivazione del procedimento di iscrizione nel RNASD. Al fine di valorizzare il ruolo svolto dalle diverse Federazioni nazionali, il legislatore ha ora attribuito a queste ultime il compito di verificare <<la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11>> (art. 6, co. 1°, d. lgs. 39/2021)¹⁶. Tale

disciplina". Tenuto conto del carattere inderogabile dell'art. 11, d. lgs. 36/2021, si consiglia di aggiornare gli attuali statuti conformemente alla nuova disposizione, dato che essa risulta più *ampia* rispetto alla precedente per quanto riguarda la carica ricoperta dal soggetto interessato.

¹³ Stando al tenore letterale della norma è consentito, ad esempio, essere amministratore di una ASD e Presidente di un'altra, nella misura in cui dette associazioni sportive aderiscano ad Organismi sportivi affilianti diversi.

¹⁴ Occorre evidenziare che l'incompatibilità per gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici è ora confinata nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, laddove nel sistema previgente dell'art. 90, co.18, della legge 289/2002, era stabilita "nell'ambito della medesima disciplina". Da questo punto di vista la sfera del regime dell'incompatibilità risulta ancora una volta "ampliata", dato che agli amministratori di enti sportivi dilettantistici affiliati a Federazioni sportive o DSA ovvero a EPS, che includono al loro interno più di una disciplina sportiva, non sarebbe consentito ricoprire contemporaneamente cariche nelle diverse discipline sportive appartenenti alla medesima federazione DSA o EPS. Così, ad esempio, un amministratore di un ente sportivo avente ad oggetto la pratica della pesca sportiva non può ricoprire cariche in altro ente sportivo avente ad oggetto l'esercizio di attività subacquee e di nuoto pinnato, visto che nella *Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato* sono ricompresi i due settori sportivi della Pesca di Superficie e delle Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. Altri esempi di federazioni con pluralità di discipline sportive sono pure la Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, oppure ancora la *FEDERKOMBAT*, ossia la *Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo*.

¹⁵ L'art. 6, 1° co., d. lgs. 39/2021 consente, quindi, all'Ufficio del RNASD di rigettare una richiesta di iscrizione proveniente direttamente dall'Ente sportivo dilettantistico interessato. Quest'ultimo però, stante la legittimazione esclusiva dell'organismo affiliante (FSN, DSA e EPS), potrebbe risultare privo di tutela laddove il medesimo organismo affiliante adottasse un comportamento omissivo rispetto alla formulata richiesta di iscrizione. Sul punto il riformatore dello sport non ha ritenuto di introdurre un termine entro il quale la Federazione adita debba svolgere l'attività di verifica dello statuto dell'ente affiliato per poi effettuare la richiesta di iscrizione al Dipartimento per lo sport. Non par dubbio, però, che la condizione dell'aspirante ente dilettantistico debba trovare adeguata tutela. Ne consegue che, nei casi di inerzia o di prolungata inattività dell'organismo affiliante, l'ente sportivo, in possesso dei requisiti di legge, potrà certamente rivolgersi all'Autorità competente per far valere il proprio diritto all'iscrizione nel RNASD.

¹⁶ A seguito delle modifiche apportate dal c.d. decreto correttivo bis (d.lgs. 120/2023) il procedimento di iscrizione nel RNASD avviene ora con le seguenti modalità: 1) per le ASD che intendono acquisire la personalità giuridica in deroga al d.p.r. 361/2000, è il notaio rogante a depositare l'atto ricevuto presso il Registro sportivo, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto alla federazione di appartenenza per l'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In questo caso il notaio verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico e la sussistenza del patrimonio minimo, mentre la federazione affiliante verifica solamente la conformità dello statuto della ASD ai principi e alle prescrizioni dello statuto federale; 2) in tutti gli altri casi la federazione affiliante, dopo aver ricevuto la richiesta di iscrizione nel RNASD dell'ente sportivo dilettantistico, verifica la conformità dello statuto dell'ente richiedente a quello federale ed invia la richiesta di iscrizione al Dipartimento per lo sport, il quale verificherà, a sua volta, la sussistenza delle condizioni di legge per l'assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico.

potere di verifica, attribuito a ciascun organismo affiliante (FSN, DSA o EPS), già previsto genericamente nella disciplina previgente (art. 90, co. 18, n. 7, l. 289/2002), nell'eliminare qualche precedente dubbio rischia di generarne altri e, forse, una maggiore complicazione. In proposito può innanzitutto notarsi che la nuova formulazione dell'art. 6, co.1, d.lgs. 39/2021 risolve positivamente l'interrogativo sulla possibilità di costituire un ente sportivo dilettantistico pur in mancanza di un organismo affiliante¹⁷. In questi casi, tanto la richiesta di iscrizione quanto il relativo procedimento saranno regolati dall'emanando decreto del Dipartimento dello sport ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 39/2021. Tuttavia nella maggioranza dei casi concretamente ipotizzabili risulterà necessaria l'affiliazione per lo svolgimento delle attività sportive prescelte. In tale ipotesi che, lo si ripete, sarà la più ricorrente, sorge il dubbio se lo statuto adottato in concreto debba presentare un contenuto minimo (ulteriore rispetto a quello richiesto dalle leggi dello Stato) per superare la cennata verifica di conformità con lo statuto federale. Tali dubbi aumentano ove solo si consideri che, nella maggioranza dei casi, gli attuali statuti federali non risultano ancora aggiornati alla riforma dell'ordinamento sportivo¹⁸. Pare escludersi, però, che gli organismi affilianti (FSN, DSA o EPS), pur godendo di ampia autonomia nel regolamentare le proprie attività, possano imporre agli enti sportivi dilettantistici federati nuovi e diversi requisiti di diritto privato, oltre a quelli già previsti dalla legge statale. Lo statuto federale, in definitiva, potrà certamente introdurre specifici criteri, come imporre determinate condizioni e modalità per lo svolgimento delle attività sportive di riferimento, ma deve ritenersi preclusa la possibilità di introdurre requisiti di diritto privato ulteriori e/o diversi da quelli già previsti dalla legge, perché la materia rientra nella legislazione esclusiva dello Stato (art. 117 Cost.). Questo, però, non giustifica un totale disinteresse per il contenuto degli statuti federali: come sopra anticipato, nella maggioranza dei casi gli enti sportivi sono normalmente a conoscenza sia della Federazione di riferimento, sia del contenuto del relativo statuto federale: in tali ipotesi risulta opportuna la previsione statutaria con la quale l'ente sportivo dilettantistico, oltre a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, dichiara di conformarsi pure allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni cui intende affiliarsi¹⁹.

3. L'adeguamento degli statuti delle SSD che beneficiano delle agevolazioni di natura fiscale.

L'adeguamento degli statuti delle SSD²⁰, oltre a quanto sopra già evidenziato, pone ulteriori questioni derivanti dalla stratificazione normativa che caratterizza tali enti. Occorre in via

¹⁷ Certamente non si ignora la circostanza che il riconoscimento ai fini sportivi, ex art. 10 Dlgs 36/2021, avviene a seguito del positivo controllo effettuato dalle FSN, DSA o EPS. Ma la nuova formulazione dell'art. 6, co. 1, d. lgs. 39/2021, consente di ritenere ammissibile la costituzione di un ente sportivo dilettantistico pur in mancanza di una sua adesione ad un organismo affiliante (FSN, DSA o EPS), dato che il relativo procedimento di iscrizione nel registro sportivo è ora disciplinato espressamente dal citato art. 6, co. 1, d. lgs. 39/2021. In questo caso, si è consapevoli *che le attività svolte dall'ente non potranno essere riconosciute ai fini sportivi*, ma la sua natura dilettantistica non risulterà in discussione, visto che essa deriva dall'iscrizione dell'ente medesimo nel RNASD, così come testualmente previsto nell'art. 10, co. 2, d.lgs. 36/2021. La possibilità di costituire enti sportivi dilettantistici non aderenti ad un determinato organismo affiliante (FSN, DSA o EPS) e, in quanto tali, non riconosciuti ai fini sportivi, pare ulteriormente avallata dalla recente modifica dell'art. 33 Cost., per il quale *“la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*.

¹⁸ Solo per fare qualche esempio, in molti casi si fa riferimento ancora alla legge 289/2002, oppure per le SSD si esclude tassativamente qualunque forma di distribuzione di utili.

¹⁹ Nella pratica viene spesso introdotta anche una “clausola di chiusura” con la quale si stabilisce che <<il contenuto del presente statuto, laddove contrastante con lo statuto federale e con i regolamenti della Federazione affiliante, salvo che sia rispondente a norme inderogabili di legge, deve ritenersi inefficace>>.

²⁰ Sulle società sportive dilettantistiche si è formata una copiosa letteratura giuridica. Tra i contributi più recenti si rinvia a E. Battelli, *L'organizzazione e i soggetti dell'ordinamento sportivo*, in Id. (a cura di), *Diritto privato dello sport*, Torino,

preliminare evidenziare come la riforma dell'ordinamento sportivo non sia riuscita a comporre le diverse normative applicabili alle SSD, distinguibili nelle seguenti differenti discipline: *a) diritto comune* (le disposizioni dettate in materia di società di capitali e di cooperative); *b) diritto sportivo* (le norme previste nella legislazione di settore e negli statuti e regolamenti federali); *c) diritto tributario* (le regole presenti nel nostro sistema fiscale e riguardanti le ASD e le SSD). Le norme appartenenti alle tre discipline indicate su alcuni aspetti risultano disallineate tra loro; talora prevedono differenti requisiti essenziali per le SSD. Potrebbe allora verificarsi l'ipotesi che una società di capitali acquisisca correttamente la qualifica di SSD con l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e con l'affiliazione presso la Federazione di riferimento, ma che poi non venga considerata tale dall'Agenzia delle Entrate, vedendosi negare determinati benefici fiscali per non aver rispettato le disposizioni tributarie in materia.

Il mancato allineamento delle diverse normative sulle SSD nella riforma dello sport pone, quindi, il dubbio se tali società, quando beneficiano delle diverse agevolazioni fiscali (soprattutto quelle previste dalla legge 398/1991 e dall'art. 148 Tuir), dovranno conformare i propri statuti solamente alla disciplina di diritto civile e di diritto sportivo, oppure sarà necessario includere nei loro statuti pure i requisiti, piuttosto stringenti, contemplati dalle norme fiscali (ad es., quelli previsti dal co. 8° dell'art. 148 Tuir)²¹.

La questione si pone perché ora il legislatore, nell'intento di rafforzare il movimento sportivo dilettantistico, ha consentito l'utilizzo di società di capitali caratterizzate dalla c.d. *lucratività attenuata*, consistente nella possibilità, riconosciuta dall'art. 8, co. 3, d.lgs. 36/2021, di "*destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato*". Sempre al fine di favorire e promuovere lo sport dilettantistico, detta percentuale viene aumentata fino all'ottanta per cento per le SSD che gestiscono piscine,

Giappichelli, 2021, p. 44 ss.; M. Cian, *Le società sportive: profili di specialità*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 1391 ss.; A.M. Gambino, V. Occorsio, *La riforma delle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, p. 269 ss.; R. Landi, *Gli enti sportivi dilettantistici dopo la riforma. Prime note critiche*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2022, p. 324 ss.; A. Maietta, *Profili civilistici e tutela giustiziale nel diritto sportivo*, Milano, 2022, p. 73 ss.; M. Pittalis, *Sport e Diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana*, Padova- Milano, 2022, p. 112 ss.; M. Rubino de Ritiis, *Le "nuove" società sportive dilettantistiche*, in *giustiziavivile.com*, 21 giugno 2021, p. 1 ss.; A. Santuari, *Gli enti sportivi dilettantistici (ESD) e i rapporti giuridici di collaborazione con gli enti pubblici alla luce del codice del Terzo settore e della riforma dello sport*, in *Dir. sport (Rivista online)*, 2021, p. 5 ss.; Id., *Le associazioni sportive dilettantistiche tra principio di sussidiarietà orizzontale e attività di interesse generale: le convenzioni ex art. 56 del Codice del Terzo settore*, *ivi*, 2023, p. 10 ss.; G. MARASA', *Le società: profili sistematici e funzione*, in *Trattato delle società*, diretto da V. Donativi, Tomo I, Milano, 2022, pp. 130 e ss.; M. Renna, *Sport e terzo settore*, in *Istituzioni di diritto sportivo per Scienze motorie e sportive. Lezioni e materiali* (a cura di M. Di Masi), Torino, 2023, pp. 127 e ss.

²¹ In merito alle previsioni del Tuir, è stato evidenziato che <<la parziale lucratività degli enti, attraverso una seppur limitata distribuzione degli utili non sembra infatti ammessa dall'art. 148, comma 8 lett. a) del Tuir, norma che, ai sensi dell'art. 90, comma 1 della legge 289/2002 (non abrogato dalle nuove norme), si applica indistintamente alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche, così come non in linea con le norme tributarie appare il rimborso e la rivalutazione delle quote sociali>>, così L. DE ANGELIS, "Obbligo di modifica degli statuti di asd e Ssd entro il 31 dicembre", in *Eutekne info*, 7 settembre 2023.

palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari (co. 4-*bis*, art. 8, d.lgs. 36/2021)²².

Occorre inizialmente precisare che l'autonomia statutaria consente di vietare per statuto la c.d. *lucratività attenuata*, inserendo apposita clausola che esclude qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche attraverso la particolare modalità dell'aumento gratuito consentita ora dal citato co. 3, dell'art. 8, d.lgs. 36/2021. In questo caso certamente verranno meno le preoccupazioni che riguardano invece tutte le altre SSD che, in base alla disposizione del più volte citato art. 8, co. 3, d.lgs. 36/2021²³, potrebbero comunque beneficiare della possibilità di distribuzione di utili ai soci. Le incertezze riguardano l'applicabilità di diverse disposizioni di natura fiscale che, invece, per espressa previsione normativa, richiedono l'assoluta esclusione dello scopo di lucro soggettivo all'interno dello statuto sociale. Il primo dubbio riguarda l'applicazione delle agevolazioni annoverate dalla legge 398/1991 che, come noto, contempla modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Si tratta di agevolazioni originariamente previste solo per le ASD, ma l'art. 90, co. 1°, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha estese pure alle SSD. Va sottolineato che il predetto co. 1, dell'art. 90 l. 289/2002, è rimasto in vigore anche dopo l'entrata in vigore della riforma dello sport, dal momento che l'art. 52 d.lgs. 36/2021 ha abrogato, a partire dal 1° luglio 2023, diversi commi dell'art. 90, ma – per scelta legislativa – ha fatto salvo il primo comma. La questione si pone perché tanto l'art. 1 della legge 398/1991, che richiama le associazioni sportive “senza scopo di lucro”, quanto l'art. 90, co. 1°, legge 27 dicembre 2002, n. 289 che fa riferimento alle “*società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro*”, sembrerebbero escludere l'applicazione, alle SSD che “possono” distribuire utili ai soci, delle agevolazioni sopra indicate. A medesima conclusione si dovrà pervenire per l'applicazione di altre due importanti agevolazioni fiscali. Il riferimento è diretto al noto art. 148, comma 3, Tuir, relativo alla c.d. de-commercializzazione dei corrispettivi specifici e all'art. 4, comma 4, D.P.R. 633/72²⁴. Tale conclusione si giustifica perché le norme tributarie da ultimo citate riconoscono dette agevolazioni solamente alle ASD e SSD che integrano i loro statuti con le clausole statutarie imposte dal comma 8 dell'art. 148 Tuir²⁵. Una conferma di tale orientamento potrebbe ricavarsi pure da una disposizione contenuta nella riforma dello sport, laddove l'art. 36, co. 3, d.lgs. 36/2021, nell'assoggettare ad IVA i corrispettivi derivanti dai contratti di cessione degli atleti, riconosce solamente alle ASD e SSD “*senza fini di lucro*” le agevolazioni previste dall'art. 148, co. 3, d.p.r. 917/1986. In realtà la norma sembra da ricondurre alla pigrizia del legislatore il quale, nel prevedere l'agevolazione, ha preferito fare riferimento alla generica formula delle <<società e associazioni sportive dilettantistiche senza

²² Va precisato che l'efficacia di tale disposizione, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, resta subordinata all'autorizzazione della competente Commissione europea.

²³ Occorre ricordare che la norma citata prevede che gli enti sportivi dilettantistici se costituiti nelle forme delle società di capitali “*possono*” destinare la quota di utili prevista dalla legge, all'aumento gratuito del capitale sociale. Si tratta, come evidente, di una possibilità concessa alle SSD, a prescindere dall'esistenza o meno di apposita previsione statutaria in tal senso. Quindi deve ritenersi legittimo il comportamento delle SSD che inseriscono negli statuti solamente la clausola generica dell'esclusione dello scopo di lucro, ai sensi del co. 2, art. 8, lgs. 36/2021, e poi nel corso delle proprie attività usufruiscono della possibilità loro concessa di distribuire gli utili in modo attenuato, così come previsto ora dalla riforma dello sport.

²⁴ Le norme citate nel testo considerano, come noto, fiscalmente neutrali (imposte dirette e IVA) le quote di iscrizione, di frequenza e simili (si tratta dei cc.dd. corrispettivi specifici) incassate da ASD e SSD per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di associati, soci o tesserati delle Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva nazionale o di Discipline sportive associate.

²⁵ Al riguardo la posizione dell'AE è del tutto chiara, visto che la conclusione riferita nel testo è stata formulata sia nella Circolare n. 21/E del 2003 e poi ripresa e ribadita nella recente Circolare n. 18/2018.

fini di lucro>>, senza considerare l'innovazione delle società con *lucro attenuato* di cui alla medesima riforma dello sport. Anche questa considerazione potrebbe indurre l'interprete a considerare diversamente le disposizioni tributarie sulle SSD. Potrebbe allora affermarsi la rilevanza della disciplina civilistica e di settore delle SSD, ritenendo queste ultime normate e regolate esclusivamente dalle disposizioni civilistiche e da quelle dell'ordinamento sportivo, da cui sarebbe possibile ricavare sia la fattispecie sia la nozione di SSD, mentre le norme fiscali andrebbero solamente adattate alla nozione civilistica e sportiva delle SSD. Per questa via l'assenza dello scopo di lucro richiesta dalla disciplina tributaria andrebbe calata all'interno della nozione civilistica di SSD con *lucratività attenuata*, come ricavabile dalla recente riforma dello sport. La conferma di tale ricostruzione potrebbe trarsi dal comma 1-ter dell'art. 7, del d.lgs. 36/2021, con il quale il legislatore si è preoccupato di chiarire che le SSD *“sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento”*. Tale disposizione, aggiunta in sede di primo correttivo della riforma dello sport, non era contemplata nel sistema previgente, dato che l'art. 90 della legge 289/2002 non conteneva alcuna norma volta a raccordare la disciplina del settore sportivo con quella civilistica. Ora che il riformatore dello sport si è preoccupato di colmare tale lacuna con la disposizione del comma 1-ter dell'art. 7 citato, può ancora affermarsi la distinzione tra la nozione civilistica di SSD e quella fiscale? Tale interrogativo continuerà ad impegnare gli interpreti nei prossimi anni, ma certamente è auspicabile, sin d'ora, un costruttivo confronto tra l'Amministrazione finanziaria e gli operatori di settore²⁶.

In attesa di orientamenti univoci sulle questioni sollevate, pare opportuno rendere edotti i soci di tali problematiche, onde consentire loro di assumere, in maniera consapevole, le decisioni più opportune per dotare la loro SSD dello statuto più adatto ai propri interessi ed esigenze d'impresa.

4. Le conseguenze per l'inosservanza del termine di adeguamento degli statuti.

L'art. 7, co. 1-quater, d.lgs. 36/2021, così come riformulato dal decreto *correttivo bis* (d.lgs. 120/2023), chiarisce ora che la mancata conformità dello statuto degli enti sportivi dilettantistici

²⁶ Occorre segnalare come, per determinate discipline sportive, il requisito dell'assenza dello scopo di lucro venga richiesto pure dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive: Si segnala l'art. 6, co. 3, dello *Statuto della Federazione italiana golf*, il quale prevede che: “Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva detratta la riserva di legge, fermi restando tutti i requisiti di cui al primo comma del presente articolo”. Si veda pure l'art. 4, co. 2 e 3 dello *Statuto della Federazione italiana nuoto*, per il quale: “2) Per Società si intendono le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, le associazioni senza personalità giuridica di diritto privato, enti o sezioni di enti, le società cooperative e le società di capitali, le sezioni di gruppi sportivi ed organismi tutte di natura dilettantistica che praticano le attività del nuoto nonché i gruppi sportivi delle Forze Armate, e di altri Corpi dello Stato aderenti firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 3) Tutte le Società non debbono avere scopo di lucro e devono prevedere che tutti gli utili siano reinvestiti per il perseguimento dell'attività istituzionale e conformarsi alle regole e norme, anche statuali, in materia di dilettantismo emanate anche dal C.O.N.I. e dagli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce”. Si veda anche l'art. 2, co. 7, dello *Statuto della Federazione ciclistica italiana*, per il quale: “Lo Statuto delle società e delle associazioni deve prevedere, espressamente, l'assenza dello scopo di lucro. Lo Statuto delle società deve prevedere l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie”.

alle nuove disposizioni normative, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RNASD e, per gli enti *“già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso”*. Nella parte finale di detto comma viene pure specificato che le ASD e SSD *“uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023”*. Una complessiva lettura di detto comma 1-*quater*, stando almeno alla lettera della legge, porterebbe a ritenere che il decorso inutile del termine del 31 dicembre 2023 autorizzerebbe i responsabili del RNASD a cancellare d’ufficio dal registro tutti gli enti sportivi dilettantistici privi dello statuto adeguato alle nuove disposizioni. Tale conclusione, giustificata unicamente da una interpretazione letterale della norma, a ben vedere, si pone in contrasto con norme e principi della riforma dello sport e comunque già rinvenibili nel nostro ordinamento. Innanzitutto occorre considerare la disposizione di carattere generale di cui all’art. 6, d.lgs. 39/021, che nel disciplinare il procedimento di iscrizione nel RNASD, specifica opportunamente al sesto comma che, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti ovvero in caso di loro mancato aggiornamento, *“il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell’ambito di rispettiva competenza, diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro”*. La ratio di tale disposizione è da individuarsi nel rispetto dei requisiti necessari alla permanenza nel RNASD. In proposito risulta utile evidenziare che l’acquisizione della qualifica di ente sportivo dilettantistico risulta subordinata non solo al rispetto dei c.d. *“requisiti di iscrizione”*, ossia quelli che rilevano in sede di prima iscrizione, ma anche al possesso dei c.d. *“requisiti di permanenza”* nel RNASD. Questi ultimi non integrano dei veri e propri <<doveri di comportamento>> in capo agli enti sportivi dilettantistici, ma più propriamente costituiscono degli *oneri*, dal cui assolvimento dipende la conservazione dell’iscrizione nel RNASD e della qualifica di ente sportivo dilettantistico. Solamente la conclamata *“carezza dei requisiti di permanenza nel RNASD”* può giustificare la cancellazione di un ente sportivo dilettantistico dal RNASD per provvedimento dell’ufficio competente. Tale cancellazione, però, potrà intervenire solamente dopo l’inutile decorso del termine assegnato dal predetto ufficio. Quest’ultima conclusione appare in linea pure col generale principio di conservazione dei diritti e delle qualifiche acquisite in conformità della legge *pro tempore* vigente. Va evidenziato che la recente riforma dello sport, come qualsiasi altra riforma, incide su contratti (in questo caso associativi) regolarmente conclusi in base alla legge (precedente) ed in normale corso di esecuzione. Occorre tener conto che le nuove disposizioni generano mutamenti *“imposti”* agli enti preesistenti, i quali potrebbero non essere pronti e disponibili a *“subire”* le innovazioni scaturenti dalla riforma. E’ pur vero che al legislatore è sempre consentito riformare o modificare ogni settore dell’ordinamento, però va comunque considerata la posizione di quegli enti che facendo affidamento sulla legge precedente, hanno acquisito *status* o *qualifiche* riconosciute e protette dalla disciplina settoriale, formata in gran parte da norme premiali ed incentivanti. Per tali motivi la disciplina sopravvenuta dovrà essere interpretata in modo coerente sul piano sistematico.

L’applicazione dei canoni interpretativi appena illustrati consente di ottenere i seguenti ricavi interpretativi:

- a) il mancato adeguamento degli statuti entro il termine del 31 dicembre 2023, non giustifica la cancellazione d’ufficio dal registro degli enti inadempienti. Per la cancellazione di questi ultimi sarà sempre necessario il rispetto dell’art. 6, co. 6, d.lgs. 39/2021 e, quindi, la diffida del Dipartimento per lo sport ad adempiere all’onere di adeguamento degli statuti;

- b) deve certamente ritenersi ammissibile un “*adeguamento tardivo*” effettuato oltre il termine di legge (ossia del 31 dicembre 2023), sempreché, ovviamente, l’ente sportivo non risulti nel frattempo cancellato dal RNASD²⁷;
- c) in caso di “*adeguamento tardivo*” non si potrà beneficiare dell’esonero dell’imposta di registro prevista comunemente per gli “*adeguamenti tempestivi*”.

5. Conclusioni.

Come anticipato in apertura, nella riforma dello sport manca una norma agevolativa per gli adeguamenti statutarî degli enti sportivi dilettantistici preesistenti: non sono previste maggioranze ridotte per l’approvazione delle modifiche necessarie all’adeguamento degli statuti, mentre va segnalato, ad opera del recente d. lgs. 120/2023, l’inserimento del co. 2-bis, nell’art. 12, d. lgs. 36/2021, mediante il quale è stata riconosciuta l’esonero dall’imposta di registro per “*le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 ... se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto*”²⁸. Di conseguenza gli enti sportivi dilettantistici che intendono procedere all’adeguamento degli statuti potranno godere di tale beneficio fiscale, ma dovranno adottare tale decisione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti dalla legge o dallo statuto vigente. Preme rilevare che nei casi di accentuato assenteismo assembleare, oppure laddove si registrasse un forte dissidio tra gli associati o tra i soci, l’assunzione della deliberazione di adeguamento statutario potrebbe risultare problematica e in alcuni casi addirittura impraticabile, con il rischio per tali enti di subire la procedura di cancellazione dal RNASD nei termini e con le modalità descritte nel paragrafo che precede²⁹. La sopravvivenza di un ente sportivo dilettantistico, nelle ipotesi sopra indicate, verrebbe quindi a dipendere dal comportamento di una sparuta minoranza di soci o di associati che, in mancanza di semplificazioni per l’approvazione delle modifiche, sarebbe in grado di ostacolare o, peggio, impedire il procedimento di adeguamento degli statuti alle nuove norme.

²⁷ L’assolvimento dell’onere dell’adeguamento statutario, anche oltre il termine di legge, ma prima della scadenza del termine indicato nella diffida ex art. 6, co. 6, d. lgs. 39/2021, inibisce la cancellazione d’ufficio dal RNASD.

²⁸ Questa agevolazione è stata suggerita dalle Commissioni parlamentari le quali avevano pure invitato il Governo ad adottare misure volte ad agevolare l’assunzione della decisione modificativa con l’introduzione di quorum assembleari alleggeriti rispetto a quelli ordinari. L’Esecutivo però non ha ritenuto di accogliere tale suggerimento che, come noto, era stato già previsto per gli adeguamenti degli statuti degli enti del terzo settore (cfr. art. 101, co. 2, d. lgs. 117/2017).

²⁹ In considerazione del breve lasso di tempo concesso dal legislatore, è ragionevole immaginare una proroga di tale termine.